

LE RESPONSABILITÀ (PROFESSIONALI, CIVILI, PENALI, DISCIPLINARI) L'ASSICURAZIONE FP-CGIL – LE CONVEZIONI

INDICE

- La responsabilità in generale
- La responsabilità civile
- La responsabilità penale
- La responsabilità disciplinare
- Responsabilità amministrativo-contabile
- La legge n. 24/2017 (*Legge Gelli-Bianco*)
- Obbligo assicurativo
- Il soggetto giuridico
- La colpa
- L'errore
- Il significato delle parole
- Assicurazione FP-CGIL
- Convenzioni FP- CGIL

LA RESPONSABILITÀ IN GENERALE

Per responsabilità si intende la posizione del soggetto a carico del quale la legge pone le conseguenze di un fatto lesivo di un interesse protetto.

Normalmente la responsabilità è per fatto personale (diretta) ma, in casi particolari, può derivare da fatti altrui (indiretta o oggettiva): è il caso della responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito del dipendente e della responsabilità per il fatto degli ausiliari (vedi art. 1228 c.c., ai sensi del quale il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi dei soggetti di cui si avvale nell'adempimento dell'obbligazione).

La responsabilità può comportare l'obbligazione di risarcire il danno cagionato dal fatto proprio o altrui (responsabilità civile ex art. 2043 c.c.).

Altre conseguenze della responsabilità possono essere (come vedremo meglio in seguito) l'assoggettamento del responsabile ad una pena, prevista dal codice penale o dalle leggi penali speciali (responsabilità penale), oppure ad una sanzione amministrativa (responsabilità amministrativa).

Sul significato del termine responsabilità, possiamo, in estrema sintesi, distinguere tra sia un'**accezione "positiva"** di consapevolezza etico-professionale del proprio operato che in una **accezione "negativa"** riferita all'osservanza di norme giuridiche.

ACCEZIONE POSITIVA	ACCEZIONE NEGATIVA
Impegno a realizzare una condotta professionale corretta nell'interesse di salute o in risposta a un bisogno della persona	Attitudine a rispondere del proprio operato professionale, in caso di errore (per azione od omissione) , davanti ad un giudicante

Valutazione prima e durante la prestazione d'opera da parte dello stesso soggetto agente	Valutazione a posteriori da parte di un soggetto esterno
Centralità della persona	Centralità dell'operatore
Conoscenze scientifiche aggiornate come guida	Accezione negativa perché emerge quando ormai il danno è avvenuto
Esercizio professionale ispirato alla solidarietà con la persona	Sentenze della Magistratura come guida ed appiattimento alla cultura scientifica.
Valorizzazione degli aspetti sostanziali della professione	Medicina difensiva per prevenire azioni giudiziarie
	Esasperazione degli aspetti formali

Tutti noi siamo responsabili della nostra condotta, ma il rapporto di impiego e, in specie, quello con una pubblica amministrazione, può essere fonte di ulteriori e peculiari forme di responsabilità, che assumono particolare rilievo qualora risultino collegate all'espletamento delle mansioni che contrattualmente sono state assegnate al dipendente.

Il pubblico dipendente, infatti, nello svolgimento del rapporto lavorativo, può astrattamente incorrere in quattro tipologie di responsabilità:

1. civile
2. penale
3. disciplinare
4. amministrativo-contabile

LA RESPONSABILITÀ CIVILE

In ambito civilistico la responsabilità professionale sorge dal rapporto di diritto privato che l'operatore sanitario esercente contrae col proprio cliente e produce conseguenze solo patrimoniali.

L'operatore deve rispondere per qualsiasi azione illecita che abbia provocato ad altri un danno ingiusto.

La natura della responsabilità può essere di tipo:

- **Contrattuale:** inadempimento di obbligazioni (art. 1218 c.c.)
- **Extra-contrattuale:** responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.)

<http://www.abcdeidritti.it/website/2020/07/10/responsabilita-contrattuale-ed-extracontrattuale/>

Nel caso di operatori sanitari dipendenti pubblici, al contrario dei liberi professionisti, la relazione operatore-paziente si configura come rapporto extra-contrattuale in quanto l'operatore sanitario è l'elemento intermedio del contratto, che si ritiene invece instaurato tra il paziente e l'Azienda Sanitaria.

In caso di responsabilità contrattuale il paziente, qualora subisca un danno ha l'obbligo, di dimostrare natura ed entità di esso ed il nesso causale tra l'operato del prestatore d'opera sanitario ed il pregiudizio subito.

Il termine prescrizione per ottenere il diritto al risarcimento del danno in caso di responsabilità contrattuale è decennale.

In caso di responsabilità extracontrattuale il danneggiato deve provare, analogamente a quanto avviene in responsabilità penale, il danno subito e la colpa dell'operatore sanitario, nonché la prova che lo stesso ha commesso un errore inescusabile.

Il termine prescrizione per ottenere il diritto al risarcimento del danno è quinquennale.

LA RESPONSABILITÀ PENALE

In ambito penale la responsabilità professionale sorge quando vi è violazione di ordini e di divieti espressamente previsti dal codice penale o da altre leggi dello Stato, cioè consegue alla commissione di un reato (fatto illecito o contrario all'ordinamento giuridico per il quale è prevista una sanzione).

I reati si distinguono in:

- **Delitti (reati gravi)**
- **Contravvenzioni (reati lievi)**

Gli elementi costitutivi del reato

1) Oggettivi o materiali:

- Condotta (azione od omissione);
- Evento (conseguente alla suddetta azione od omissione);
- Nesso di causalità (rapporto necessario che deve esistere tra condotta ed evento (art.40 c.p);

2) Antigiuridicità:

- Elemento associato al verificarsi di fatto o comportamento contrario al diritto.

3) Soggettivi o psicologici (relativi a coscienza e volontà):

Colpa: si caratterizza per la non volontà del fatto costituente reato. Colui che pone in essere un reato colposo non lo ha voluto né direttamente né indirettamente. Il reato si realizza a seguito dell'inosservanza di regole cautelari;

Dolo: il fatto costituente reato è oggetto di rappresentazione mentale anticipata da parte dell'agente ed è da questi voluto, sia con riferimento alla condotta sia all'evento che si realizza.

La graduazione della colpa

In relazione al grado di diligenza richiesto per l'espletamento di un compito assistenziale, in caso di reato colposo, si distingue tra colpa:

- **Lieve**, determinata dalla violazione della diligenza media (quella del buon padre di famiglia (art. 1176 cc);
- **Grave**, che deriva dall'inosservanza di quel minimo di diligenza che tutti dovrebbero avere;
- **Lievissima**, quando, per legge o per accordo, si pretenda una diligenza superiore alla media.

Alcuni articoli del codice penale (d'ordine generale)

L'**art. 42 del c.p.** dispone che per essere punito in relazione ad un determinato reato l'operatore sanitario deve averlo materialmente provocato (**nesso di causalità materiale**) ed averlo commesso con coscienza e volontà (**nesso di causalità psichica**);

L'**art. 43 del c.p.** distingue i delitti in:

- **dolosi o secondo l'intenzione** (il fatto doloso o pericoloso che è il risultato dell'azione od omissione dell'agente è da questi preveduto e voluto come conseguenza della sua azione od omissione);
- **preterintenzionali od oltre l'intenzione** (dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente);
- **colposi o contro l'intenzione** (quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente e si verifica per
- imprudenza, imperizia o negligenza o per inosservanza di norme, regolamenti, ordini

LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

La responsabilità dei dipendenti per gli atti compiuti sul luogo di lavoro è sancita dalla Costituzione (art. 28) che recita: *“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”*.

Il potere disciplinare è riconosciuto al datore di lavoro dall'art. 2106 c.c. secondo il quale l'inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 2104 e 2105 c.c., precisamente l'inosservanza del dovere di diligenza, di obbedienza e dell'obbligo di fedeltà, può dar luogo nei confronti del lavoratore, all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.

Sono poi i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che nel concreto disciplinano le tipologie delle infrazioni (tipizzazione) – ma non in modo rigido ed esaustivo – e le relative sanzioni, con alcune particolarità per i dipendenti pubblici di cui si dirà più oltre.

Si tratta di una responsabilità articolata in diversi rami:

- penale, se commette una fattispecie di reato
- civile, se arreca danni a terzi
- amministrativo contabile per i dipendenti pubblici, se arreca un danno erariale all'amministrazione di appartenenza o ad un'altra
- disciplinare, se viola obblighi sanciti dal CCNL.

A queste si aggiunge anche la responsabilità dirigenziale, che riguarda solo chi riveste il ruolo di dirigente pubblico.

Dipendenti Privati

Oltre alle Leggi e ai Codici, sono i CCNL che disciplinano l'intera materia.

I datori di lavoro privati possono definire codici di comportamento aziendali, i quali non possono contenere disposizioni difformi da quelle previste dai CCNL.

Norma centrale di riferimento è l'art. 7 della Legge 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) il quale detta le modalità concrete dell'esercizio del potere disciplinare, e ne subordina l'adozione della sanzione ad uno specifico procedimento, che è finalizzato a garantire l'effettività del diritto di difesa del lavoratore.

Dipendenti pubblici

Le varie disposizioni sono contenute nel Decreto Legislativo 165/2001 e, poi, riprese regolando dai CCNL i quali, tuttavia, non possono modificare quanto prescritto dal decreto.

I dipendenti pubblici, inoltre, devono attenersi ad un codice di comportamento (D.P.R. 62/2013).

Ogni pubblico dipendente, indipendentemente dall'amministrazione in cui è impiegato e dal tipo di mansioni che svolge, è tenuto a rispettare il Codice di comportamento che prevede diversi punti, tra cui:

- essere in conflitto d'interessi con l'amministrazione presso cui lavora;
- svolgere un'attività in contrasto con i doveri d'ufficio;
- danneggiare l'immagine o ledere in altro modo gli interessi dell'amministrazione.
- svolgere il suo lavoro con serietà ed efficienza;
- rispettare il dovere di riservatezza, di fedeltà e il segreto d'ufficio;
- rispettare il principio di imparzialità, quindi trattare tutti i cittadini allo stesso modo senza fare favoritismi;
- non avvantaggiarsi del ruolo istituzionale ricoperto e non usare a scopo privato informazioni o strumenti acquisiti sul luogo di lavoro

C'è un principio generale che domina l'applicazione del codice disciplinare, ed è il principio di conoscibilità, ossia il codice disciplinare deve essere reso noto, fatto conoscere ai lavoratori, o con la sua affissione in loco o attraverso la sua pubblicazione sul portale della struttura.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

La responsabilità amministrativa grava sui dipendenti pubblici, è quella che sorge a causa dei danni cagionati all'ente nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio: in particolare, per rispondere in sede di responsabilità amministrativa o erariale è necessario che il interessato, con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l'amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta.

LA LEGGE N. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco)

La legge n. 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), affronta e disciplina diversi temi, tra cui la sicurezza delle cure e del rischio sanitario, la responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

In estrema sintesi, prevede:

- La sicurezza delle cure viene qualificata come parte costitutiva del diritto alla salute, e viene precisato che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. Le attività di prevenzione del rischio - alle quali concorre tutto il personale - sono messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private.
- L'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
- Viene disciplinata la trasparenza dei dati, assoggettando all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003, con obbligo per le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.
- Un'attenzione specifica viene riservata alle buone pratiche clinico-assistenziali ed alle raccomandazioni previste dalle linee guida, con la previsione che gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie,
- Viene introdotto nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Viene previsto che se i fatti di cui agli art. 589 c.p. (omicidio colposo) e art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente o imprudente del medico. Solo se l'evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa, purchè risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
- Viene poi delineato un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare da chi intende esercitare in giudizio un'azione risarcitoria.
- Un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, è la disciplina dell'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall'avvenuto pagamento.

L'OBBLIGO ASSICURATIVO

L'articolo 10 della Legge introduce l'obbligo, per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, di assicurarsi per responsabilità civile contro terzi anche per danni causati dal proprio personale.

Dispone, inoltre, l'obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in strutture o in enti privati, di provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Questo a garanzia dell'azione di rivalsa che l'azienda potrebbe promuovere nei suoi confronti.

Più in dettaglio:

1) Strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private per:

- responsabilità civile verso terzi
- responsabilità civile verso i prestatori d'opera
- danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le stesse, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e ricerca clinica
- prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina
- responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie

2) Esercenti la professione sanitaria che:

- a qualunque titolo operino in strutture sanitarie pubbliche o private per la sola ipotesi della colpa grave (a garanzia dell'azione di rivalsa)
- svolgono la propria attività in regime libero professionale all'esterno della struttura o internamente o che si avvalgano della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente

Sono da considerare esercenti la professione sanitaria

- Farmaciste/i
- medico chirurgo
- odontoiatra
- veterinario
- psicologo
- infermiere/i
- ostetrica/o
- Infermiere/i pediatrico

Sono da considerarsi esercenti la professione sanitarie riabilitativa

- Podologi
- Fisioterapiste/i
- Logopediste/i
- Ortottista – Assistente di Oftalmologia
- Terapiste/i della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
- Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica
- Terapiste/i Occupazionale

Sono da considerarsi esercenti la professione tecnico sanitaria

Area Tecnico – diagnostica:

- Tecnici Audiometristi
- Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
- Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
- Tecnici di Neurofisiopatologia

Area Tecnico – assistenziale

- Tecnici Ortopedici
- Tecnici Audioprotesisti
- Tecnici della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari
- Igienisti Dentali

Professioni tecniche della prevenzione

- Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
- Assistente/i Sanitari

IL SOGGETTO GIURIDICO (Tutte/i noi)

Da questo punto in poi tratteremo la responsabilità esclusivamente nell'accezione "negativa" che è quella che riveste maggiore significato quando si verifica il caso giuridico (quando si formalizzano le azioni). Conviene definire qualche elementare concetto di diritto.

Il soggetto giuridico (noi tutti!) è colui che ha attitudine ad essere protagonista delle **situazioni giuridiche** che si distinguono in:

- **Attive** quando descrivono la tendenza del soggetto a tutelare e realizzare propri interessi – **diritti**;
- **Passive** quando descrivono la tendenza del soggetto a subire la tutela e la realizzazione di interessi altrui.

Si distinguono in:

- **Doveri** imputabili ad una generalità di soggetti
- **Obblighi** imputabili a quel particolare soggetto dal quale l'Ordinamento Giuridico pretende l'osservanza di
- norme e regolamenti. Ad esempio onorare un debito contratto secondo legge, pagare le tasse, osservare le norme contrattuali nell'esercizio del proprio lavoro, ecc.

LA COLPA

Quello della "Colpa" è un argomento davvero importante, sempre legato in modo molto stretto a quelli della "Responsabilità" e del "Risarcimento".

il nostro Ordinamento prevede due gradazioni di colpa: quella Ordinaria (Lieve) e la Colpa Grave, ma non sussiste una vera definizione della Colpa, né dei suoi gradi di gravità.

Punto fermo da quale partire è dato dal principio della "Diligenza" di cui all'art. 1176 del Codice Civile: *"Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia..."*.

La diligenza rappresenta un concetto diverso da correttezza o buona fede.

Queste ultime impongono alle parti di tenere un comportamento corretto nell'eseguire la propria prestazione ma non riguardano interessi specificamente predeterminati bensì il rapporto obbligatorio nel suo complesso.

La diligenza, invece, indica le modalità di esecuzione della prestazione e impone al debitore di fare tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse del creditore all'esatto adempimento.

Usare una diligenza inferiore può causare una inesatta esecuzione ed espone l'esecutore ad una responsabilità, oltre che all'onere del risarcimento del danno.

La diligenza richiesta nell'esecuzione non è sempre uguale, quindi il criterio deve essere interpretato in funzione della tipologia di attività che l'esecutore sta svolgendo.

Nel caso di attività professionali che implicano la "soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà" si richiede una diligenza maggiore rispetto a quella media.

Per via della complessità ed il maggior rischio di errore che le caratterizzano, a tutela di chi le esegue si giustifica una forma di responsabilità attenuata.

Colpa grave e dolo

L'Art. 2236 del Codice Civile prevede infatti che l'esecutore **"risponde dei danni solo in caso di Dolo e Colpa Grave"**.

Oltre a questo articolo, nel C.C non si rinvengono altri che parlano di "colpa grave".

La differenza tra Colpa Lieve e Colpa Grave esiste, ma il confine non è descritto, né individuato e non è possibile spiegare questa sfumatura in modo oggettivo.

Per determinarne la gravità della Colpa dobbiamo valutare il comportamento concreto dell'esecutore, indagando quali elementi determinano l'errore e il danno:

1) **IMPRUDENZA**: trasgressione delle norme dettate dalla ragione, con avventatezza ed esposizione di sé stessi o altri a pericolo, senza valutazione delle possibili conseguenze.


2) **NEGLIGENZA**: omissione del compimento di una azione doverosa o dell'adozione del necessario impegno, attenzione o interessamento nel compimento dei propri doveri.

3) **IMPERIZIA**: mancanza di sufficiente abilità e della necessaria esperienza, soprattutto nell'esercizio di una professione.

La differenza tra Colpa Lieve e Colpa Grave è un argomento è delicato, sia perché rischia di sfuggire all'attenzione degli interessati, sia per le conseguenze che possono scatenarsi sul patrimonio di chi è esposto alla minaccia.

La risposta a questa esigenza di protezione non può essere lasciata al caso o risolta con superficialità attraverso "la polizza che costa di meno", oppure "quella che fanno tutti".

La soluzione più efficace è quella affidarsi a chi garantisce polizze assicurative solide e trasparenti come quella garantita dalla FUNZIONE PUBBLICA CGIL, completamente GRATUITA per gli iscritti alla CGIL.



L'ERRORE

Fatto di rilevanza giuridica dovuto all'inosservanza di norme civili, penali, disciplinari che può esitare nel danno arrecato alla persona.

E' dovuto:

- **Azione.** Condotta attiva impropria o inadeguata contraria alla legge
- **Omissione.** Condotta passiva impropria o inadeguata contraria alla legge

Può dipendere da:

- **Imprudenza** quando l'operatore non prevede le conseguenze del proprio operato e agisce in modo inopportuno o intempestivo;
- **Imperizia** mancanza di quella conoscenza scientifica e di quella esperienza che dovrebbe costituire patrimonio comune per tutti coloro che svolgono una determinata attività professionale;
- **Negligenza** superficialità dell'operatore che dimentica o disattende le norme elementari della professione.

IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE

Anno assicurativo. Periodo di vigenza dell'assicurazione che decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio convenuto annualmente fino alle ore 24 della prima scadenza annuale successiva.

Arbitrato. Istituto in base al quale le Parti concordemente demandano la decisione della controversia ad un Collegio composto da due Arbitri scelti rispettivamente dalle parti e un terzo Arbitro.

Assicurato. soggetto beneficiario dell'Assicurazione.

Attore o ricorrente. Colui che propone una domanda in giudizio legittimato a proporla.

Contraente. Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Evento. Conseguenza giuridicamente rilevante di un fatto.

Fatto. Qualunque accadimento (comportamento o inadempimento) che realizza il rischio dedotto in contratto e determina l'insorgenza del sinistro.

Illecito amministrativo. Fatto che per la legge non costituisce reato e che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Imputazione colposa. Per reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (Artt. 42 e 43 Cod. Pen).

Imputazione dolosa. Per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 C.P.)

Massimale di polizza. È l'esposizione massima che l'assicuratore è impegnato a sostenere in virtù del contratto.

A sua volta si distingue:

- **massimale individuale:** importo riservato al singolo assicurato all'interno del periodo assicurativo
- **massimale aggregato e/o di convenzione:** somma massima per la quale l'assicuratore è chiamato a rispondere per il complesso dei sinistri verificatisi in un periodo assicurativo

Reclamo. Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Reclamante. Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Rischio. Possibilità di avveramento del sinistro.

Rivalsa. Facoltà per l'Assicuratore, dopo aver adempiuto all'obbligazione contrattualmente prevista, di rivalersi sul proprio Assicurato/Contraente ove sussistono determinate condizioni.

Retroattività. Periodo di tempo entro il quale un comportamento colposo/errore debba avere luogo affinché scatti la copertura assicurativa.

Tale garanzia può essere limitata ad un arco di tempo ben preciso, compreso tra 1 e 10 anni, oppure può essere illimitata.

Patrocinio legale. Obbligo posto a carico dell'Ente di appartenenza ai sensi della contrattazione collettiva vigente di prestare il Patrocinio Legale a favore del dipendente ove si verifichi l'apertura di un

procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio. (E' disciplinato dai CCNL)

Postuma. Periodo di tempo, dopo la cessazione della propria attività lavorativa (pensionamento) ed oltre il termine di scadenza della polizza entro il quale le garanzie rimangono operanti con riferimento ad errori commessi in vigenza della stessa.

Premio assicurativo. Il premio assicurativo è la somma di denaro che il contraente è tenuto a pagare come corrispettivo dell'obbligazione assunta dall'assicuratore di risarcire il danno derivante da un sinistro, secondo le condizioni e i massimali (la cifra massima indennizzabile) di polizza.

Esso è composto da:

- premio puro (la parte del premio versato dall'assicuratore in caso di sinistro, calcolato in base alle previsioni su frequenza e costo medio dei sinistri);
- costi amministrativi di gestione;
- imposte di legge.

Terzo. Qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato, dal Contraente e dalla Compagnia.

Transazione. Accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

Trattazione stragiudiziale. tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall'arbitrato volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.

ASSICURAZIONE FP-CGIL

Sei un dipendente pubblico? Per legge potresti essere ritenuto responsabile di eventuali danni che il tuo lavoro può causare a persone o enti.

Vogliamo r-assicurarti.

Se sei un nostro iscritto, la Funzione Pubblica Cgil ti ha già attivato una polizza assicurativa che non ti costa nulla e che ti tutela per i rischi da colpa grave nel tuo lavoro.

Un'assicurazione gratuita che ti tutela adesso, ma anche per il passato e per il futuro.

Tutto chiaro e trasparente.

Se sei un medico del Servizio sanitario nazionale o un dirigente di una Pubblica amministrazione iscritto alla Fp Cgil, abbiamo previsto per te rc professionale colpa grave a 280 euro l'anno per un milione di euro di massimale e nuovi prodotti per rc patrimoniale e tutela legale.

E inoltre... Se hai ulteriori esigenze, puoi integrare le offerte gratuite e/o convenzionate con altre convenzioni per te.

COSA STAI ASPETTANDO? CLICCA SUL LINK PER SAPERNE DI PIÙ!

<https://www.fpcgil.it/servizifp/servizi/convenzioni/assicurazione/>



CONVENZIONI

<https://www.fpcgil.it/servizifp/servizi/convenzioni/>

La Funzione Pubblica Cgil, nell'ambito delle attività volte alla rappresentanza, alla tutela e alla valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, pubblici e privati, dei servizi della Funzione Pubblica, ha promosso un'offerta di servizi in convenzione per soddisfare alcune delle esigenze più sentite.

È una offerta che si concretizza in una serie di agevolazioni, reali e tangibili, per i nostri iscritti, che ha radici profonde e che li pone al centro dell'attenzione della nostra Organizzazione, conferendo un valore aggiunto all'iscrizione.


Oltre all'ampia offerta di servizi convenzionati Cgil (Federconsumatori, INCA, CAAF, ecc.) come Fp abbiamo riservato ai nostri iscritti offerte specifiche e mirate su:

- Assicurazioni per R.C. Colpa Grave Sanitaria, per R.C. Colpa Grave Patrimoniale e per Tutela Legale, garantite dalle migliori compagnie assicurative sul mercato, complete e senza sorprese
- Formazione continua ECM residenziale e FAD, completamente gratuita
- Formazione universitaria con Unitelma Sapienza

Il tutto, continuando sulla via dell'impegno nei confronti dei nostri iscritti per migliorare le loro condizioni di vita, anche attraverso una offerta di agevolazioni sempre più ampia ed adeguata ai loro interessi.

ABC de DIRITTI <http://www.abcdeidritti.it/website/>

L'enciclopedia dei diritti a portata di smartphone



FUNZIONE
PUBBLICA

ABCDEIDIRITTI **CGIL**

ABCDEIDIRITTI. TUTTI I TUOI DIRITTI IN UNA SOLA APP.
SCARICALA DA **GOOGLE PLAY** O **APP STORE.**



ABCDEIDIRITTI. Per tutti. Tutti i giorni.

FP
CGIL